

DDL "la buona scuola"- Proposte CUB SUR sul personale educativo

Il personale educativo, classe di concorso Lo30, ordine di scuola PPPP, opera, attualmente, presso le Istituzioni educative, quali i Convitti Nazionali, gli Educandati Statali e i Convitti annessi all'istruzione tecnica e professionale.

Come recita l'art. 127 del CCNL scuola, "Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.", mentre l'art. 128 riporta che "L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento."

La riforma scolastica DPR n.81/2009, cosiddetta riforma Gelmini, è intervenuta anche sulla dotazione organica del personale educativo, riducendone drasticamente la consistenza numerica, con tagli dell'ordine del 20%, che hanno messo in discussione la qualità dell'offerta formativa delle Istituzioni Educative ed il successo scolastico ed educativo degli studenti convittori e semiconvittori in esse accolti.

Il DDL denominato la Buona Scuola non interviene in alcun modo per rendere giustizia a quei tagli, ma anzi genera ulteriore malcontento e inquietudine negli operatori, i quali contestano i seguenti punti e ne chiedono un cambiamento:

All'art. 2 non si fa menzione dell'organico dell'autonomia delle Istituzioni Educative, nonostante che l'esiguità numerica del personale attualmente assegnato renda difficile il potenziamento delle attività educative e didattiche ed impossibile la sostituzione del personale in caso di assenza e nonostante le Istituzioni Educative, garantendo l'apertura per 12 o 24 ore al giorno, siano Istituzioni connotate da un alto grado di complessità organizzativa. **Si richiede, dunque, l'istituzione di un organico funzionale aggiuntivo rispetto alla dotazione organica attuale.**

All'art. 8 non è prevista nessuna procedura di assunzione del personale educativo, introducendo una discriminazione rispetto al personale docente, rispetto al quale è giuridicamente equiparato. **Si richiede l'assunzione del personale educativo abilitato, incluso nelle GAE e nelle GM, oltre che nelle Istituzioni Educative, anche nelle Istituzioni Scolastiche, al fine di rendere possibile l'apertura delle stesse nelle ore pomeridiane. L'apertura delle scuole secondarie al pomeriggio è un'esigenza sempre più diffusa nei territori, specialmente laddove persiste un alto tasso di dispersione scolastica e dove stenta a diffondersi una cultura della legalità tra i giovanissimi. Esiste, poi, un altro ambito educativo in cui la scuola è in difficoltà, quello dei Bisogni Educativi Speciali (L. 170/2010). In tali contesti sarebbe naturale sfruttare la professionalità del personale educativo, personale già selezionato con procedura concorsuale e che attende l'assunzione da ormai troppo tempo.**

All'art. 12 si prevede l'impossibilità di conferire incarichi al personale che abbia maturato un servizio di 36 mesi su posti vacanti e disponibili. Dalla lettura combinata con gli articoli precedenti si verrebbe a configurare un'assurdità, per cui lo Stato Italiano, anziché assumere a tempo indeterminato tale personale, procederebbe al suo licenziamento e alla sostituzione con altro personale precario. **Si richiede, pertanto, una procedura di stabilizzazione urgente del personale educativo in possesso dei requisiti della sentenza europea.**

All'art. 21 lett. b è prevista la delega al Governo per il riordino della disciplina dei Convitti ed Educandati. **Si chiede di non affidare deleghe in bianco, ma di esplicitare i criteri. I Convitti necessitano di una revisione dei propri organi in senso democratico e non di ulteriori accentramento di poteri in mano al Dirigente Scolastico, ivi denominato Rettore.**